

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

22432



Consiglio Regionale del Veneto

N del 04/10/2017

Prot.: 0022492

Titolario 2.6

CRV

CRV

spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



X LEGISLATURA

oggetto: **PDL 281** d'iniziativa della Giunta regionale relativo a: "Istituzione del nuovo comune denominato 'Barbarano Mossano' mediante fusione dei comuni Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza".
GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

Si comunica che la Prima commissione consiliare, nella seduta del 4 ottobre 2017, ha esaminato il progetto di legge in oggetto ed ha espresso parere favorevole all'unanimità in ordine al giudizio di meritevolezza da assumersi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

Distinti saluti.

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
STAFF POLITICHE ISTITUZIONALI

il responsabile

Gabriele Frolo

Allegati:

IL PRESIDENTE
Maurizio FINOZZI

- proposta di provvedimento;
- scheda di certificazione.

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RELATIVO A: "ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE, DENOMINATO "BARBARANO MOSSANO" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BARBARANO VICENTINO E MOSSANO DELLA PROVINCIA DI VICENZA".

GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

(Riferimento: Progetto di legge n. 281)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il progetto di legge n. 281, disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a "Istituzione del nuovo comune denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei comuni Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, in caso di assenza del programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali, l'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate è subordinata ad un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, previa acquisizione da parte della competente commissione consiliare del parere dei consigli comunali e provinciali interessati;

PRESO ATTO CHE gli enti territoriali interessati hanno manifestato parere favorevole alla fusione prevista nel progetto di legge 281 con i seguenti atti: deliberazione del Consiglio Comunale di Mossano n. 18 in data 24.05.2017 pubblicata all'albo pretorio dal 26.05.2017 al 10.06.2017; deliberazione del Consiglio Comunale di Barbarano Vicentino n. 20 in data 24.05.2017 pubblicata all'Albo pretorio dal 29.05.2017 al 13.06.2017; deliberazione del Consiglio provinciale di Vicenza, n. 32 del 25.09.2017, pubblicata all'Albo pretorio dal 26.09.2017;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 6 settembre 2017 dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali sul disegno di legge regionale n. 22/DDL del 1 agosto 2017 relativo a: "Istituzione del nuovo Comune, denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza";

PRESO ATTO CHE la Prima commissione nelle sedute del 21 settembre 2017 e del 4 ottobre 2017 ha esperito le attività istruttorie previste al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992 e che, dopo attento esame, nella seduta del 4 ottobre 2017, con voti palesi e unanimi, ha espresso parere favorevole sulla relazione da presentare al Consiglio regionale, designando relatore il Presidente Marino FINOZZI;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Marino FINOZZI*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvi i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.*

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'Unione di Comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto Regionale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Sindaci dei Comuni di Barbarano Vicentino e di Mossano della Provincia di Vicenza, con lettera prot. n. 3715 del 16 giugno 2017, hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei Comuni suddetti, trasmettendo le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Barbarano Vicentino n. 20 in data 24 maggio 2017;*
- deliberazione del Consiglio Comunale di Mossano n. 18 in data 24 maggio 2017.*

Le suddette deliberazioni sono esecutive ai sensi di legge e pubblicate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25; avverso le stesse non sono state prodotte osservazioni e opposizioni.

I due Consigli Comunali, valutate le ragioni storiche, geografiche, politiche ed economiche, hanno deciso di avviare tutte le procedure burocratiche ed amministrative per ottenere la fusione in un unico ente dei due Comuni.

In merito hanno concordato quanto segue:

- 1) *il nuovo Comune si chiamerà Barbarano Mossano;*
- 2) *la sede legale comunale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune e sino a quando esso non sarà vigente, sarà in quella attuale del Comune di Barbarano Vicentino; potrà essere creata una sede amministrativa anche nel Comune di Mossano;*
- 3) *negli ambiti territoriali, già sedi dei Comuni, potranno essere istituiti, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/1992, dei Municipi, allo scopo di valorizzare le specificità territoriali e assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle comunità d'origine. Ciascuno potrà avere un consiglio municipale ed un presidente; le modalità elettive e le competenze degli organi municipali saranno disciplinate nello Statuto e nel Regolamento del Comune neo-istituito;*
- 4) *si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all'interno di due Comuni;*
- 5) *si riportano di seguito alcuni dati statistici al 31.12.2016 che saranno alla base del nuovo comune di Barbarano Mossano: il comune di Barbarano Vicentino, confinante con i comuni di Albettonne, Arcugnano, Mossano, Rovolon, Villaga e Zovencedo, insiste su una superficie di 19,26 Km² ed ha una popolazione residente di 4617 abitanti, con una densità di 152,8 abitanti per Km²; quello di Mossano, confinante con i comuni di Arcugnano, Barbarano Vicentino, Nanto e Rovolon, insiste su una superficie di 13,98 Km² ed ha una popolazione residente di 1821 abitanti, con una densità di 76,7 abitanti per Km²; il nuovo comune confinerà con i comuni di Albettonne, Arcugnano, Nanto, Rovolon, Villaga e Zovencedo, avrà una superficie di 33,24 Km², una popolazione residente di 6438 abitanti ed una densità abitativa di 114,75 abitanti per Km².*

A supporto della richiesta di fusione presentata alla Giunta regionale i due Consigli Comunali hanno allegato alle proprie deliberazioni una relazione dalla quale si evincono le suddette ragioni a fondamento della richiesta di fusione proposta.

Già nei primi anni del nuovo millennio, si era manifestata, fra gli amministratori dei due Comuni, una certa sensibilità rispetto al tema della gestione associata delle funzioni e dei servizi, in particolare, per far fronte alla sproporzione evidenziatasi fra le funzioni da assolvere e la scarsa (numericamente) dotazione di risorse sia umane che finanziarie.

La questione, peraltro, si era proposta prevalentemente in seguito alle innovazioni legislative di quegli anni, che avevano perentoriamente messo a nudo la portata di tale problematica, attesa la sempre maggior difficoltà di far fronte alle funzioni attribuite con la scarsità delle risorse umane a disposizione.

Il problema diventava quindi quello di utilizzare le opportunità offerte dalla normativa statale e regionale in materia di associazionismo tra comuni, mantenendo nel contempo inalterato quel valore che i cittadini hanno così profondamente radicato e che si riconduce a quello spirito di appartenenza, troppo spesso e troppo sbrigativamente bollato con la negativa semplificazione di "campanilismo".

Da queste considerazioni nasceva la volontà di dar vita, negli anni 2004, 2009, 2012 e 2013, ad una serie di convenzioni per la gestione associata delle funzioni ed altri accordi.

Non va nascosto che il processo di organizzazione in forma associata dei servizi è stato molto complesso, con tante difficoltà, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello della gestione del personale dipendente, ma oggi si ritiene che la struttura e la popolazione siano pronte al passo ulteriore della fusione, con la certezza di creare maggiore efficienza e miglioramento nell'erogazione dei servizi al cittadino.

Ad ulteriore comprova della validità del progetto di fusione si può ricordare che già si sono verificati diversi momenti di confluenza tra le due comunità, riportati nella relazione introduttiva alla proposta di legge. È tuttavia evidente che, per giungere alla fusione senza ostacoli, sono assolutamente indispensabili il supporto del consenso popolare e quello della condivisione delle risorse umane che prestano servizio negli enti interessati dalla scelta.

Il consenso popolare deve poggiare anzitutto su una capillare e continuativa opera di informazione, tesa a far comprendere sia i sacrifici da affrontare per la compiuta realizzazione del nuovo soggetto sia, però, anche i numerosi vantaggi che dalla sua realizzazione provengono.

Va segnalato, a tal proposito, che nei mesi di marzo/aprile 2017, le amministrazioni hanno sottoposto alla cittadinanza un sondaggio/questionario per capire come viene percepita la proposta di un'eventuale fusione tra i Comuni, dopo oltre un decennio di collaborazioni di vario tipo fra i due enti.

Si evidenzia infine che, per incentivare il processo di fusione, sono riconosciuti i seguenti vantaggi: erogazione del contributo straordinario statale (50% dei trasferimenti ricevuti nell'anno 2010 dall'anno 2017) per 10 anni a decorrere dalla fusione; erogazione del contributo straordinario regionale calcolato sulla base della DGR n. 81/2016; priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari regionali ai Comuni istituiti per fusione a decorrere dal 2011; esclusione dall'applicazione delle regole in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi (centrale di committenza) per 3 anni; esclusione dall'assoggettamento dell'obbligo associativo per i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, o 2.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane per un mandato elettorale; previsione di forme premiali nelle misure di incentivazione regionale; esclusione da vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; subentro nei benefici, stabiliti dall'Unione europea o da leggi statali, di cui godevano gli enti estinti.

Ai vantaggi sopra riportati sono da sommare le seguenti spese iniziali da sostenere per adeguamenti programmi informatici, cartellonistica e adempimenti amministrativi vari.

Per quanto concerne le ragioni storiche a fondamento della richiesta di fusione, ritengo siano ben tratteggiate nella relazione introduttiva alla proposta di legge, cui pertanto faccio rinvio.

Dal punto di vista territoriale i comuni di Barbarano e Mossano sono costituiti da due strette fasce parallele adiacenti comprendenti una zona collinare ed una pianeggiante. Per la vicinanza e la pedologia il territorio dei due Comuni ha caratteristiche assai simili, senza limiti di continuità.

Traendo le dovute conclusioni, si evidenzia che il percorso di fusione tra i Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei due piccoli comuni, oltre ad essere

il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

I due Comuni hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull'iter normativo, finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i due enti, che rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

Ripercorro velocemente, infine, i passaggi salienti intercorsi nel corrente anno:

- il 14 settembre 2017 il provvedimento, che ha assunto il numero 281 tra i progetti di legge, è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare; lo stesso giorno il Presidente della medesima ha chiesto al Consiglio provinciale di Vicenza di esprimere, entro 30 giorni, il parere sul progetto di legge previsto dall'articolo 5 della l.r. 25/1992;

- il 21 settembre 2017 il progetto di legge è stato illustrato dai sindaci dei rispettivi enti in seduta di Prima Commissione e sono state rappresentate le ragioni a supporto di un sollecito esame del provvedimento, al fine di consentire l'effettuazione del referendum consultivo entro l'anno;

- il 26 settembre è stata acquisita la deliberazione n. 32 del 25 settembre 2017 con la quale il Consiglio provinciale di Vicenza, condividendo i motivi e le ragioni della fusione, si è espresso favorevolmente in merito al relativo progetto;

- il 4 ottobre 2017 la Prima Commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla meritevolezza del progetto di legge n. 281.

RITENUTO per quanto sopra di esprimere giudizio positivo circa la meritevolezza della prosecuzione dell'iter legislativo e dunque dell'indizione del referendum delle popolazioni interessate;

VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

VISTO l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25;

con votazione palese,

DELIBERA

di ritenere meritevole di prosecuzione l'iter legislativo del progetto di legge n. 281 d'iniziativa della Giunta regionale relativo a "Istituzione del nuovo comune denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei comuni Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza".